

N. 3810-3190-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ZUGNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 febbraio 1967 (Stampato n. 1839)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 febbraio 1967*

Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAJETTA, SPAGNOLI, SULOTTO, LEVI ARIAN GIORGINA, MAULINI,
TODROS, SCARPA, TEMPIA VALENTA, BALCONI MARCELLA, BALDINI,
LENTI, BO, BIANCANI**

Presentata il 26 maggio 1966

Ulteriore modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, relative alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

Presentata alla Presidenza il 30 marzo 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, venne costituita in regione autonoma la Valle d'Aosta e venne approvato il relativo statuto speciale. L'articolo 14 di detta legge dispone: «Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità di attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato».

Allo scopo però di non ritardare il godimento dei benefici fiscali in tutto il territorio e per tutta la popolazione della Valle d'Aosta di talune merci di consumo più popolare o necessarie allo sviluppo economico, turistico e culturale, in attesa dell'attuazione del regime di zona franca, con legge 3 agosto 1949, n. 623, venne stabilita la immissione al consumo in esenzione fiscale nel territorio della Val d'Aosta di determinate merci in determinati quantitativi annui.

Nel 1956 detti quantitativi di prodotti agevolati furono modificati con legge 5 maggio 1956, n. 525, adeguandoli alle mutate e mi-

gliorate condizioni di vita della popolazione valdostana. Così vennero aumentati:

- 1) lo zucchero da quintali 24.000 a quintali 30.000, cioè del 25 per cento;
- 2) il caffè crudo da quintali 2.500 a quintali 3.500, cioè del 40 per cento;
- 3) la benzina da quintali 15.000 a quintali 50.000, cioè del 360 per cento circa;
- 4) il gasolio da quintali 15.000 a quintali 40.000, cioè del 260 per cento circa;
- 5) l'olio lubrificante da quintali 1.000 a quintali 3.000, cioè del 300 per cento;
- 6) i libri di testo scolastici da lire 5 milioni a lire 10.000.000, cioè del 100 per cento.

Venne pure concessa per la prima volta l'esenzione fino a lire 25 milioni per attrezzature agricole (trattori, motocoltivatori, motopompe, materiale teleferico, caseario, eccetera).

Naturalmente dal 1956 in poi le condizioni della Valle d'Aosta — come in genere le condizioni di tutto il popolo italiano — sono ulteriormente migliorate; i due trafori alpini del

Monte Bianco e del Gran San Bernardo nonché la costruzione dell'autostrada stanno poi trasformando la Valle d'Aosta dalla tradizionale stazione termale a fondo cieco in una delle più grandi regioni europee di transito.

Lo dimostrano particolarmente alcuni elementi:

1) lo sviluppo degli autoveicoli funzionanti a benzina: sono aumentati da 3.280 nel 1956 a 19.817 al 31 dicembre 1966;

2) lo sviluppo dei motocicli e *motoscooters*: sono aumentati nello stesso periodo da 6.928 a 20.165;

3) lo sviluppo degli autocarri funzionanti a gasolio: sono aumentati nello stesso periodo da 535 a 1.644;

4) il movimento turistico alberghiero è aumentato dal 1958 al 1965 del 77,25 per cento negli arrivi e del 46,41 per cento nelle presenze;

5) il movimento turistico extralberghiero è aumentato nello stesso periodo del 195,08 per cento negli arrivi e del 151,95 per cento nelle presenze.

Se si pensa che dei chilometri quadrati 3.262 costituenti la sua superficie (è infatti la più piccola regione italiana) oltre il 40 per cento è superficie sterile mentre i seminativi sono limitati a 7.000 ettari circa (di cui 2.100 coltivati a cereali) e si considera che la popolazione agricola è ancora il 26,7 per cento della popolazione totale con un reddito del solo 10,6 per cento rispetto al totale regionale, si avverte come sia indispensabile, ad un equilibrato sviluppo dell'intera economia regionale, assecondare opportunamente le linee di progresso dei vari settori economici e particolarmente del settore turistico.

Ora la proposta governativa di aumentare i contingenti di alcuni prodotti destinati a tutta la popolazione della Valle d'Aosta corrisponde proprio all'urgenza — in attesa dell'attuazione della zona franca — di adeguare le agevolazioni alle nuove esigenze economico-sociali della regione. Difatti col nuovo provvedimento si aumenta:

1) lo zucchero da quintali 30.000 a quintali 40.000, cioè del 33 per cento circa;

2) il caffè crudo da quintali 3.500 a quintali 6.000, cioè del 45 per cento circa;

3) lo spirito, liquori, ecc. da ettolitri 1.000 a ettolitri 1.500, cioè del 50 per cento circa;

4) la birra da ettolitri 9.000 a ettolitri 10.000, cioè del 11 per cento circa;

5) la benzina da quintali 50.000 a quintali 150.000, cioè del 300 per cento;

6) il gasolio da quintali 40.000 a quintali 50.000, cioè del 25 per cento;

7) il petrolio da quintali 3.000 a quintali 6.000, cioè del 100 per cento;

8) l'olio lubrificante da quintali 3.000 a quintali 6.000, cioè del 100 per cento;

9) le attrezzature per l'agricoltura da lire 25 milioni a lire 75 milioni, cioè del 300 per cento.

Inoltre il nuovo provvedimento estende le agevolazioni — per le merci regolate dagli accordi CEE — alle quote di prelievo previste dagli accordi stessi in sostituzione dei dazi doganali relativi.

Detta proposta presentata dal Governo (previo accordi con la regione) al Senato della Repubblica nel settembre dello scorso anno è stata approvata — in sede deliberante — dalla Commissione finanze e tesoro del Senato stesso il 15 febbraio 1967.

Poiché al Senato nessun gruppo politico aveva chiesto la rimessione in Assemblea né votato contro il provvedimento venne assegnato in sede deliberante anche alla Commissione finanze e tesoro della Camera.

L'assegnazione in sede deliberante alla Commissione era anche giustificata dal fatto che i lavori in Aula (specie per l'approvazione dei bilanci e della Programmazione) non avrebbero consentito la discussione e l'approvazione prima delle ferie pasquali del citato provvedimento se assegnato all'Aula.

D'altronde si è rilevato in Commissione come i precedenti provvedimenti del 1949 e del 1956 erano stati approvati da tutti i gruppi politici (comunisti compresi) e che quando il provvedimento è stato approvato in Aula nessuno — di nessuna parte politica — ha chiesto la parola.

La maggioranza lamenta perciò che proprio in questa circostanza il gruppo comunista abbia volutamente ritardato un provvedimento che tanto da vicino interessa ogni cittadino e tutta l'economia valdostana.

Del resto proprio il Governo ha avuto la sensibilità di aggiornare le quantità di prodotti agevolati quando la nuova amministrazione regionale ha rappresentato le nuove esigenze. Non è certo il Governo centrale che ha impedito la realizzazione della zona franca se fin dal 1959 il ministro delle finanze senatore Trabucchi aveva predisposto un progetto di legge che dava piena attuazione all'articolo 14 su indicato. Certo occorre la opportuna collaborazione anche del Governo

regionale che assunse invece posizioni inconciliabili respingendo il progetto su indicato.

E la volontà del Governo di risolvere finalmente il problema e la prova che molto può al riguardo una amministrazione regionale che guardi alla realtà delle cose, alle concrete esigenze della popolazione, risultano oltre che dal provvedimento all'esame, dalle trattative in corso per la formulazione del disegno di legge di attuazione della zona franca per tutto il territorio e per tutta la popolazione della Valle d'Aosta. Sono questi due meriti di cui bisogna dare atto alla nuova Giunta regionale.

Insisto poi sulle espressioni « tutta la popolazione » e « tutto il territorio » della Valle perché in Commissione si è voluto fraintendere affermazioni di natura strettamente tecnica dimenticando che una legge costituzio-

nale sancisce il diritto alla zona franca per « il territorio della Valle d'Aosta » e che quindi nessuna legge ordinaria (come quella che attuerà la zona franca) può modificare tale diritto.

In merito poi ad aumenti di quantitativi chiesti dal gruppo comunista si è già dimostrato come in questa fase ritarderebbero soltanto la concessione dei nuovi benefici (senza dire che in alcuni casi, come per lo zucchero e il caffè, i contingenti toccano o superano le medie di consumo nazionale) e come d'altronde la soluzione completa debba affidarsi all'attuazione della zona franca che proprio i gruppi della maggioranza governativa auspicano e faranno quanto possibile perché sia realizzata al più presto.

ZUGNO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

zucchero	Q.li	40.000
caffè crudo	»	6.000
surrogati di caffè	»	500
cacao in grani	»	1.000
thè	»	100
semi di soja	»	8.500
semi di arachidi	»	1.500

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi Ha 1.500
 alcole denaturato » 500
 birra Hl 10.000
 benzina Q.li 150.000
 gasolio » 50.000
 petrolio » 6.000
 olio lubrificante » 6.000
 libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi L. 10.000.000

attrezzature per l'agricoltura: trattori fino a 20 HP, motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e polverizzatori per anticrittogamici; pompe a motore, a spalla e a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico; attrezzatura casearia; voltafiemi e rastrelli automatici (ranghinatori) » 75.000.000».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1967.

ART. 2.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge Costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto terri-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

torio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrainposte di confine, nonché dal diritto erariale sugli alcoli, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

Zucchero	Q.li	50.000
Caffè crudo	»	9.500
Surrogati di caffè	»	500
Cacao in grani	»	2.000
Thè	»	100
Spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcooliche, compresi gli spiriti otte- nuti nel territorio della Valle, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi . . .	Hl.	2.000
Birra	»	20.000
Benzina	Q.li	150.000
Gasolio	»	100.000
Petrolio	»	15.000
Olio lubrificante	»	8.000
Libri di testo scolastici, in altre lingue od in una lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi	L.	12.000.000
Attrezzature per l'agricol- tura (trattori agricoli fino a 20 Hp.); motocol- tivatori e motofalciatri- ci, con relativi attrezzi ed accessori, motopom- pe, irroratrici e polve- rizzatori per la irroraz- zione di anticrittogami- ci; pompe a motore a spalla ed a traino (com- presi gli atomizzatori); materiale teleferico; at- trezzatura casearia; vol- tafieni e rastrelli auto- matici (ranghiatori) . .	L.	100.000.000
Olio di semi	Q.li	10.000
Gas di petrolio liquefatto, propano, butano, e mi- scele per uso domestico. »	»	50.000
Gas di petrolio liquefatti per autotrazione	»	10.000
Macchinari, attrezzature, attrezzi, utensili per im- pianti industriali . . .	L.	5.000.000.000

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Bestiame da macello, carni fresche e congelate .	Q.li	120.000
Frumento, farina o granella	»	120.000
Granoturco, farina o granella	»	250.000
Olio combustibile per riscaldamento	»	600.000
Tabacchi (sigarette) pacchetti da 20 sigarette (1 pacchetto al giorno per 80.000 persone)	N.	29.200.000

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.